CITTÀ DI
ROCCA
DI PAPA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con poteri

di Consiglio Comunale

N.2 **del 07/12/2022**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di Dicembre alle ore 13.00 nella Sede della Residenza Municipale, il Commissario Straordinario Dott. Maria Cristina Caruso, nominato in data 29 Novembre 2022 con decreto n.445579/2022 del Prefetto della Provincia di Roma, con l'assistenza ai fini della verbalizzazione del Segretario Comunale del Comune di Rocca di Papa Dott.ssa Giulia De Santis , ha assunto la presente deliberazione.

Premesso che:

- nel novero della spesa pubblica rientrano anche le spese di rappresentanza, intese come tutte quelle spese necessarie a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente all'esterno in occasione di visite, manifestazioni, ricorrenze, ecc.;

- il quadro normativo in materia di spese di rappresentanza è variegato e prevede una serie di obblighi e di limitazioni disciplinati da:
  - ✓ l'articolo 1, commi 10 e 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) i quali prevedono che gli enti locali devono **trasmettere** alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti gli atti di spesa superiori a 5.000 euro inerenti, tra gli altri, le spese di rappresentanza;

  - ✓ l'art. 57, co. 2, lett. b) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha disposto, tra le altre, **l'abrogazione dei limiti di spesa** per relazioni pubbliche, convegni… e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009, di cui al previgente art.6, co. 8 del D.L .31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

  - ✓ l'articolo 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, (c.d. legge "taglia costi della politica"), il quale prevede che gli enti locali **rendicontino** le spese di rappresentanza in apposito prospetto da allegare al rendiconto di gestione, prospetto che deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 10 giorni dall'approvazione;

  - ✓ il D.M. 23 gennaio 2012, in attuazione dell'ultimo periodo della disposizione su riportata, ha adottato lo **schema tipo del prospetto** nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. citato il prospetto in questione, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e va sottoscritto dal segretario dell'ente, dal responsabile di servizi finanziari, nonché dall'organo di revisione economico finanziaria.

Considerato che, nonostante le norme sopra richiamate, manca nell'ordinamento pubblicistico una disciplina legislativa specifica che individui quali sono le spese di rappresentanza, quali tipologie ricondurre a tale ambito e che consenta, pertanto, di individuare i limiti dell'esercizio del potere di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale carenza normativa ha indotto la giurisprudenza a soffermarsi sulla nozione stessa di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione (da ultimo Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia n. 6/2021).

Tenuto conto che la sostanziale carenza normativa provoca uno stato d'incertezza in ordine alla valutazione dei singoli casi e alla loro riconducibilità o meno al concetto di spese di rappresentanza, tanto da indurre la giurisprudenza a soffermarsi sulla nozione stessa di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione.

Ricordato che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, "*le spese di rappresentanza, possono essere **legittimamente** sostenute dagli enti, al verificarsi delle seguenti condizioni:*

1) scopo promozionale al fine di promuovere l'immagine o l'attività dell'ente;

2) inerenza ai fini istituzionali (interesse istituzionale perseguito; dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa; qualificazione del destinatario; occasione della spesa stessa);

3) congruità e sobrietà della spesa;

4) *ufficialità: la spesa deve essere destinata a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa;*
5) *eccezionalità;*
6) *riconducibilità della spesa agli organi di vertice;*
7) *"profilo" dei soggetti a favore dei quali viene effettuata la spesa di rappresentanza (destinatari): essa può essere eseguita a favore di soggetti esterni particolarmente qualificati, in quanto istituzionalmente rappresentativi dell'Ente al quale appartengono. In mancanza di questo presupposto la spesa deve essere valutata come rispondente non ad un interesse pubblico, ma all'interesse privato dei destinatari. Destinataria può essere anche la cittadinanza.*

Ritenuto necessario dotarsi di uno specifico regolamento interno per le spese di rappresentanza con cui definire le linee generali che consentano di individuare, in base a obiettivi criteri tecnico-giuridici predeterminati, le esigenze di rappresentatività che rispondono all'interesse pubblico e che quindi possono dare luogo alle relative spese;

Visto lo schema di regolamento che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A);

Atteso che con l'approvazione di tale regolamento si intende:
a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

Richiamato l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che "*nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni*";

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il parere favorevole, in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

Visti:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 42, comma 2, lettera a), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

DELIBERA

1. **Di approvare,** per le motivazioni esposte in premessa, il "*Regolamento per la gestione delle spese di rappresentanza*", il quale si compone di n. 14 articoli, allegato alla presente deliberazione (All. "A") per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. **Di disporre** l'inserimento del suddetto Regolamento nell'apposita sezione amminsitrazione trasparente del sito istituzionale,nella raccolta dei Regolamenti comunali e la sua trasmissione ai Responsabili di settore;

3. **Di dare atto che** il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di approvazione ed è pubblicato nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Pareri

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 3**

Ufficio Proponente: **Centrale unica degli acquisti**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA APPROVAZIONE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Centrale unica degli acquisti)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/12/2022

Il Responsabile di Settore

Silvia Scaramella

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO **DOTT. MARIA CRISTINA CARUSO**	**IL SEGRETARIO COMUNALE** **DOTT.SSA GIULIA DE SANTIS**

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n.267/2000 e dell' Art. 32 de]la Legge n. 69 del 1 8/06/2009

E S E C U T I V I T A'

Il Segretario attesta che la presente deliberazione è esecutiva

- è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000
- È trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000

Rocca di Papa, lì 15/12/22

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIULIA DE SANTIS

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

maria cristina caruso in data 16/12/2022
Giulia De Santis in data 15/12/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni dal 16/12/2022 al 31/12/2022, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n.267/2000 e dell' Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

Rocca di Papa, lì 16/12/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
Francesca Fondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

FRANCESCA FONDI in data 16/12/2022